



Piano triennale di prevenzione della corruzione

2014-2016

(ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 6
novembre 2012, n. 190)

Indice

<u>Premessa</u>	3
A. <u>Principi generali</u> (oggetto, finalità e ambito di applicazione)	6
Descrizione sintetica del Piano triennale, dei suoi contenuti e delle strategie volte alla prevenzione e al contrasto del rischio di corruzione e di illegalità.	6
B. <u>Soggetti, funzioni e responsabilità</u>	17
1) Incarico, funzioni e responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione.	17
2) Incarico e funzioni dei Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.	20
3) Sistema di relazione tra il Responsabile della prevenzione, i Referenti e i Dirigenti (con particolare riferimento al Responsabile della trasparenza).	24
4) Altri soggetti coinvolti	23
C. <u>Attività di rischio di corruzione e relative misure di contrasto</u>	24
5) Valutazione del rischio di corruzione ed individuazione delle attività particolarmente esposte.	24
D. <u>Formazione dei dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione e di illegalità</u>	32
6) Procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla	32

corruzione.

E. <u>Interventi organizzativi</u>	34
7) Interventi organizzativi volti a prevenire il rischio della corruzione.	34
8) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	35
8.1 Il codice di comportamento dell'Ente	40
9) Procedure per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	42
10) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici	43
11) Rotazione dei dirigenti e dei funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione	44
12) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	44
13) Procedure per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere	45
14) Ulteriori obblighi di trasparenza	46
14.1 Il programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2016	48
15) Monitoraggio ed aggiornamento del Piano	
15.1 Adeguamento del piano	



Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il piano ha la funzione di:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- creare altresì un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del *“rischio istituzionale”*.

L'adozione del piano costituisce quindi per l'ente un importante occasione per l'affermazione del *“buon amministrare”* e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Così come stabilito dall'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione n. 107 assunta nella sedute del 10-11 luglio 2013 - su proposta del Responsabile dell'anticorruzione, ha approvato, per il triennio 2013-2015, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del CRA.

Con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 l'ANAC (già CIVIT) ha approvato, su proposta del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Il Piano ha disposto un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e ha dettato precise linee guida affinché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla L. n. 190/2012.

In virtù dell'approvazione del suddetto Piano Nazionale, delle modifiche e dell'arricchimento del quadro normativo di riferimento, del riassetto organizzativo dell'Amministrazione sia a livello centrale che periferico, nonché dei monitoraggi eseguiti in conformità alle previsioni del Piano stesso da parte del Responsabile mediante acquisizione dei reports dei Dirigenti e dei Referenti, si è reso necessario avviare l'iter di



adozione del Piano Anticorruzione 2014-2016, che si sostanzia - essendo l'Ente già dotato di un dettagliato ed allineato piano anticorruzione - in un aggiornamento del vigente PTCP.

A. Principi generali (oggetto, finalità e ambito di applicazione)

Descrizione sintetica del Piano triennale, dei suoi contenuti e delle strategie volte alla prevenzione e al contrasto del rischio di corruzione ed illegalità.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, viene adottato tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell'8 marzo 2013, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (d.p.c.m. 16 gennaio 2013), delle indicazioni fornite dall'ANAC (già CIVIT), reperibili on line, del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 del 11.09.2013 l'ANAC (già CIVIT).

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* - GU n. 265 del 13-11-2012), entrata in vigore il 28/11/2012, è costituita da due soli articoli, di cui il primo conta 83 commi, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza della spesa.

La norma risulta di ampia portata innovativa e di grande impatto per le Pubbliche Amministrazioni, sia perché contiene prescrizioni che incidono profondamente nel merito dell'azione amministrativa e, conseguentemente, nelle responsabilità dirigenziali e dei dipendenti pubblici, sia perché impone degli adempimenti a cui occorre dare attuazione entro termini stringenti.

Il complesso fenomeno della corruzione è stato esaminato dalla "Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione" istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione



Pubblica, la quale soffermandosi sull'analisi delle cause della corruzione nella P.A., ne ha individuate due tipologie: una economica e una socio-culturale.

La corruzione è stata pertanto esaminata nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i quali la presenza di posizioni monopolistiche di rendita, l'esercizio dei poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza e di *accountability* o di *responsabilizzazione*. La repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

La lotta alla corruzione, comunque, non può prescindere dalla previsione delle responsabilità nel caso di inadempimenti agli obblighi di legge n. 190/2012.

Attraverso l'approvazione di tale legge si manifesta la finalità del Legislatore di equiparare le misure di contrasto alla corruzione nell'ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, ratificate in Italia, tenendo anche in debito conto le raccomandazioni formulate all'Italia dai Gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione. Si segnala, in particolare, che con la legge n. 300 del 29 settembre 2000 l'Italia ha firmato e ratificato la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997. L'Italia ha anche ratificato, con legge di autorizzazione alla ratifica del 3 agosto 2009, n. 116, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/E, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003. Questa Convenzione, in particolare, prevede che ciascuno Stato elabori e applichi le misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, ne valuti periodicamente l'adeguatezza e collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle pratiche anticorruzione; ciascuno Stato deve, inoltre, individuare uno o più organi a cui sarà affidato l'incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare l'applicazione delle misure individuate per prevenire il



fenomeno e di accrescere e diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicata dall'ONU vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d'États Contre la Corruptione*) e l'Unione Europea dedicano alla lotta alla corruzione.

L'emanazione della legge n. 190/2012 si inserisce, dunque, in questo contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali. La citata norma riveste un importante ruolo nella valutazione che della situazione italiana in materia di prevenzione della corruzione verrà a breve effettuata nel rapporto OECD (*Reinforcing Public Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth*).

Per quanto attiene l'oggetto e finalità del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, il comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 prescrive che l'organo di indirizzo politico, nel caso del CRA il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti il predetto Piano triennale ed i relativi aggiornamenti. Il termine previsto dalla norma per l'adozione del Piano triennale e dei suoi aggiornamenti è il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso a cura del Servizio competente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La redazione del presente Piano aggiornato, pertanto, avviene sulla scorta delle norme/provvedimenti attualmente in vigore/applicabili, quali:

- Legge 190/2012;
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Indicazioni fornite dall'ANAC (già CIVIT) reperibili on line sul sito www.civit.it;
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 del 11.09.2013;
- Monitoraggi eseguiti in conformità alle previsioni del Piano mediante acquisizione dei reports dei Dirigenti e dei Referenti;
- tutte le norme/regolamenti che trovano applicazione al CRA;



- Statuto, regolamenti e altri atti di indirizzo emanati dal CRA.

Il presente Piano aggiornato, al fine di articolare una strategia complessiva per la prevenzione ed il contrasto del rischio di corruzione e di illegalità nel CRA e di assicurarne la concreta attuazione con una azione coordinata e sistemica:

- fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, individuando quelle nell'ambito delle quali è più elevato il rischio stesso;
- indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari, nonché che le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale specificamente selezionato e formato;
- definisce, per le attività individuate ai sensi del presente piano, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- stabilisce, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del presente piano, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- definisce procedure appropriate per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- definisce procedure appropriate per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività del CRA:

- scientifiche;
- formative;
- amministrative;




secondo l'accezione più ampia del concetto di corruzione richiamato nella citata Circolare n. 1/2013.

Il presente Piano è rivolto pertanto, a tutto il personale dipendente del CRA: personale tecnico e personale amministrativo, nonché ai beneficiari e/o destinatari di strumenti formativi (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, borse di studio) nella stretta misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente.

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Istituito con D.L.vo 454/99, il CRA raccoglie le esperienze di 28 Strutture di ricerca e sperimentazione agraria e delle rispettive 54 sedi operative periferiche. Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, è stato emesso il decreto di approvazione del "Piano di riorganizzazione e razionalizzazione" deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CRA. Il predetto Piano di riorganizzazione ha previsto l'attivazione di quattro Dipartimenti cui oggi afferiscono 17 Centri di Ricerca (di cui uno interdipartimentale) e 25 Unità di ricerca. La distribuzione sul territorio nazionale consente al CRA di diffondere capillarmente le proprie competenze, operando sinergicamente con le Amministrazioni centrali, gli Enti locali, le Imprese e le Associazioni di categoria. Alla luce della recente riorganizzazione, le Regioni, in particolare, quali organi di raccordo con le realtà territoriali e l'agricoltura, assumono un ruolo di primo piano nella definizione degli orientamenti della ricerca del CRA. L'aggregazione in un unico Ente consente di perseguire il duplice obiettivo di consolidare l'esperienza di Istituti di ricerca storici e di adeguarsi alle crescenti necessità di innovazione del settore e all'evoluzione della tecnologia. Tali prospettive pongono il CRA nell'ottica di una

rinnovata competitività della ricerca agraria sul piano europeo e internazionale e di una nuova operatività del sistema socio-economico nazionale. L'assetto organizzativo del CRA è quello stabilito dallo Statuto, a norma del quale sono organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Dipartimenti ed il Collegio dei revisori dei Conti, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con D.I. 01.10.2004 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Organi



Il CRA si articola in:


1. **Amministrazione Centrale** che è il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite all'Ente dal D.Lgs. n. 454/'99 ed esplicitate dall'art. 2 dello Statuto, non attribuite alle strutture di ricerca e ai dipartimenti. Si articola in Direzione Generale, Direzione Centrale Affari Giuridici e Direzione Centrale Attività scientifiche, che a loro volta sono articolate in Servizi affidati a Dirigenti.





2. **Dipartimenti**, che a norma dell'art. 20 dello Statuto, hanno compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività scientifiche e tecnologiche delle strutture di ricerca afferenti con esclusione di ogni attività strumentale di ricerca. Sono strutture organizzative del CRA al servizio dei Centri di ricerca e delle Unità di ricerca. Il responsabile del dipartimento sia sul piano scientifico che finanziario ex art. 22 dello Statuto è il Direttore del Dipartimento.

3. **Strutture di Ricerca**, che svolgono l'attività di ricerca scientifica e tecnologica del CRA e sono individuate dal Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente e nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano.



(* Il Centro di genomica e postgenomica animale e vegetale afferisce sia a DPV che a DPA



A seguito dell'approvazione del D.L. n. 95/2012, art. 12, commi 1 e 2, convertito in Legge n. 135 del 2012 che ha previsto la soppressione dell'INRAN, il Consiglio di Amministrazione del CRA con Delibera n. 87 del 13.06.2013, ha istituito il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT) e con Delibera n. 88 del 13.06.2013 ha istituito il Centro di Sperimentazione e certificazione delle sementi (CRA-SCS).

L'attività di ricerca scientifica e tecnologica del CRA , nei limiti della dotazione organica, si svolge nelle seguenti strutture organizzative:

- a) **Centri di ricerca**, che si caratterizzano per la multidisciplinarietà degli approcci scientifici, per l'ampiezza e la rilevanza delle tematiche scientifiche e/o delle problematiche produttive affrontate, il cui responsabile è il Direttore Centro di Ricerca.
- b) **Unità di ricerca**, che costituisce la struttura base dell'attività scientifica e tecnologica del CRA, in grado di promuovere, progettare e realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, un programma di ricerca in uno specifico settore scientifico e tecnologico di interesse del CRA, in base al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali. Il responsabile delle attività scientifiche è il Direttore Unità di ricerca.



Centri di ricerca in Nord Italia	
C1 - (GPG)	Per la genomica e la postgenomica animale e vegetale (Fiorenzuola d'Arda PC)
C6 - (CIN)	Per le colture industriali (Bologna), con Sede distaccata a Rovigo
C11 - (ENO)	Per l'enologia (Asti)
C12 - (VIT)	Per la viticoltura (Conegliano Veneto TV)
C14 - (FLC)	Per le produzioni foraggere e lattiero - casearie (Lodi) Sede distaccata a Cremona
C17 - (SCS)	Di sperimentazione e certificazione delle sementi (Milano) Sedi distaccate di: Osteria Grande (BO); S. Giovanni Lupatoto (VR); Battipaglia (SA); Palermo; Tavazzano (LO); Vercelli
Unità di ricerca in Nord Italia	
U2 - (MPF)	Per il monitoraggio e la pianificazione forestale (Trento)
U4 - (IAA)	Per i processi dell'industria agroalimentare (Milano)
U9 - (MAC)	Per la maiscoltura (Bergamo)
U10 - (SCV)	Per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali (S. Angelo Lodigiano LO) Stazione fitotecnica della Fondazione Morando Bolognini
U11 - (RIS)	Per la risicoltura (Vercelli)
U12 - (ORL)	Per l'orticoltura (Montanaso Lombardo LO)
U14 - (FSO)	Per la floricoltura e le specie ornamentali (Sanremo IM)
U19 - (FRF)	Per la frutticoltura (Forlì)
U23 - (PLF)	Per le produzioni legnose fuori foresta (Casale Monferrato AL) Sede distaccata a Roma
U26 - (SUI)	Per la suinicoltura (Modena)
U30 - (API)	Per l'apicoltura e bachicoltura (Bologna)

Nel Centro Italia:

Centri di ricerca in Centro Italia	
C2 - (RPS)	Per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (Roma)
C3 - (PAV)	Per la patologia vegetale (Roma)
C4 - (ABP)	Per l'agrobiologia e la pedologia (Firenze) Sede distaccata a Cascine del Riccio (FI)
C8 - (FRU)	Per la frutticoltura (Roma)
C13 - (PCM)	Per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico (Roma - Tormancina)
C15 - (SEL)	Per la selvicoltura (Arezzo)
C16 - (NUT)	Per gli alimenti e la nutrizione (Roma)
Unità di ricerca in Centro Italia	
U1 - (CMA)	Per la climatologia e la meteorologia applicate all'agricoltura (Roma)
U3 - (ING)	Per l'ingegneria agraria (Roma) - Laboratorio di ricerca a Treviglio
U8 - (QCE)	Per la valorizzazione qualitativa dei cereali (Roma)
U13 - (ORA)	Per l'orticoltura (Monsampolo del Tronto AP)
U15 - (VIV)	Per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale (Pescia PT)
U21 - (VIC)	Per la viticoltura (Arezzo AR)
U22 - (ENC)	Per le produzioni enologiche dell'Italia centrale (Velletri RM)
U29 - (AAM)	Per i sistemi agropastorali in ambiente mediterraneo (Sanluri CA)

Nel Sud Italia:

Centri di ricerca nel Sud Italia	
C5 - (CER)	Per la cerealicoltura (Foggia)
C7 - (ORT)	Per l'orticoltura (Pontecagnano SA)
C9 - (ACM)	Per l'agrumicoltura e le colture mediterranee (Acireale CT)
C10 - (OLI)	Per l'olivicoltura e l'industria olearia (Rende CS) Altra sede scientifica a

	Pescara Sede Città S. Angelo (PE)
	Unità di ricerca nel Sud Italia
U5 - (SCA)	Per i sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi (Bari)
U16 - (SFM)	Per il recupero e la valorizzazione delle specie floricole mediterranee (Palermo)
U18 - (FRC)	Per la frutticoltura (Caserta)
U20 - (UTV)	Per l'uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo (Turi BA) Sede distaccata a Barletta
U24 - (SAM)	Per la selvicoltura in ambiente mediterraneo (Cosenza)
U27 - (ZOE)	Per la zootecnia estensiva (Bella PZ)

B. Soggetti, funzioni e responsabilità

1) Incarico, funzioni e responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede:

- all'elaborazione, coadiuvato dai Dirigenti dei Servizi dell'Amministrazione Centrale e dai Referenti presso le Strutture di Ricerca, della proposta di piano di triennale di prevenzione annuale e dei relativi aggiornamenti annuali, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di regola entro il 31 dicembre di ogni anno;

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità ed effettività, nonché a proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- alla verifica, se del caso d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
- alla redazione della relazione annuale recante il rendiconto di attuazione del Piano nell'anno di riferimento, sulla base dei resoconti presentati dai Dirigenti e dai Referenti sui risultati realizzati in esecuzione del Piano triennale della prevenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- alla definizione, col supporto del competente Servizio dell'Amministrazione Centrale, di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- all'individuare del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile tra l'altro può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- richiedere ai Servizi dell'Amministrazione Centrale di svolgere ispezioni e verifiche presso ciascuna articolazione organizzativa o struttura di ricerca del CRA, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi e più in generale delle attività istituzionali.

Il Responsabile procede alla verifica dell'attuazione del presente Piano secondo le seguenti azioni complementari:

- Raccolta di informazioni presso i Dirigenti preposti ai Servizi dell'Amministrazione Centrale ed i Referenti presso le strutture di ricerca, acquisendo con cadenza almeno semestrale un report sull'andamento delle attività di rispettiva competenza, anche con riguardo al rispetto dei tempi e della correttezza dei procedimenti amministrativi, nonché al verificarsi di ogni fenomeno di cui Dirigenti e Referenti ritengano opportuno informarlo;
- Verifiche e controlli presso le strutture organizzative, condotte con l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, allorché sia presente almeno un ambito di attività tra quelle considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione rappresentativo dei procedimenti amministrativi e di processi in corso o conclusi. D'ordinario, le strutture organizzative interessate saranno individuate mediante sorteggio. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del presente Piano, potrà essere definita e codificata una procedura specifica per le attività di controllo.
- Misure di trasparenza che rivestono un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholder, limitando il rischio del verificarsi di situazioni illecite in settori delicati dell'agire amministrativo.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso un apposito indirizzo di posta elettronica istituzionale del CRA, nel pieno rispetto dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità, di regola per il tramite dei rispettivi Responsabili.



Il Responsabile, inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva segnalazione alla competente procura della Corte dei Conti affinché venga accertato il danno erariale;
- ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, presenta denuncia alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2) Incarico e funzioni dei Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n.1 del 25-1-2013, ha previsto la possibilità di affiancare al Responsabile i "Referenti" della prevenzione della corruzione, ai fini e per la definizione e l'adozione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Il CRA, in considerazione della propria articolazione diffusa sull'intero territorio nazionale e del fatto che le Strutture di ricerca, conformemente a quanto disposto nei vigenti Regolamenti di "Organizzazione e Funzionamento" ed "Amministrazione e Contabilità" costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa, si avvale di Referenti individuati col presente atto in persona dei Direttori pro tempore dei Centri e delle Unità di Ricerca.

L'incarico di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione viene quindi conferito con provvedimento del Responsabile, in attuazione di quanto disposto dal presente Piano, ed ha durata corrispondente a quella di durata dell'incarico di Direttore della Struttura di Ricerca e viene meno automaticamente con la cessazione di quest'ultimo.



I Referenti supportano il Responsabile nella implementazione della politica di prevenzione, al fine di assicurare, in modo diffuso e capillare, un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nel CRA; gli stessi concorrono con il Responsabile della prevenzione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, i Referenti concorrono con il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- alla verifica dell'attuazione del Piano e della sua idoneità,
- alla proposta di modifiche ed integrazioni del Piano che si rendano necessarie o utili in relazione al verificarsi di significative violazioni, a mutamenti organizzativi o istituzionali o nell'attività del CRA o altri eventi significativi in tal senso;
- alla verifica dell'effettiva rotazione negli incarichi dei dipendenti assegnati alle strutture, ove più elevato sia il rischio di corruzione, compatibilmente con l'organico del Centro/Unità di ricerca;
- all'individuazione delle attività e dei dipendenti maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- al monitoraggio dei rapporti tra la Struttura di ricerca e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della Struttura;
- assicurare il rispetto degli obblighi di informazione del Responsabile della prevenzione della corruzione,
- provvedere affinché l'organizzazione della struttura sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti fra la struttura e i soggetti che forniscono lavori, servizi, forniture;
- vigilare sull'assenza di situazioni di incompatibilità a carico dei dipendenti;
- al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.



- all'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- all'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
- all'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
- all'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- all'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 della legge n. 190/2012;
- all'adozione delle misure in materia di trasparenza previste dall'art. 18 del D.L. n. 83/2013 e dalle altre disposizioni vigenti.

3) Sistema di relazioni tra il Responsabile della prevenzione, i Referenti e i Dirigenti

Il modello di coordinamento prevede un flusso di informazioni bidirezionale tra il Responsabile, i Dirigenti ed i Referenti che contempli, da un lato, l'acquisizione di informazioni dalla strutture di ricerca verso l'Amministrazione centrale, dall'altro, la diramazione verso le strutture stesse dei contenuti del piano adottato.

Il flusso informativo bidirezionale avviene secondo la seguente sequenzialità:

- i Referenti sono tenuti a comunicare al Responsabile i dati utili (aree critiche e azioni correttive) per la costruzione ed il costante aggiornamento del piano di prevenzione;
- il Responsabile raccoglie e valuta le informazione pervenute inserendole nel Piano;



- il Responsabile diffonde il piano della prevenzione della corruzione tramite pubblicazione sul sito web e comunicazione dello stesso ai singoli dipendenti.

I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione concorrono, inoltre, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile della trasparenza ad assicurare, in un contesto unitario, organico e coerente, la esatta osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

I Dirigenti, in relazione alle unità organizzative di rispettiva preposizione, supportano pienamente il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo 1). Gli stessi, tra l'altro, provvedono anche a:

- tenere, nella qualità di referenti, incontri di aggiornamento ed attività di informazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruzione nella gestione dell'attività posta in essere dal Servizio di competenza;
- segnalare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali irregolarità e/o atti illeciti riscontrati;
- relazionare, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire la corruzione nella gestione dell'attività posta in essere dal Servizio di competenza.

4) Altri soggetti coinvolti nel processo

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità dell'attuazione del Piano per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, L. n. 190/2012) in capo al Responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Tra l'altro, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'Amministrazione.

Pertanto, sono a pieno titolo coinvolti nella governance dei processi:

L'Autorità di indirizzo politico (C.d.A.), la quale provvede alla nomina del responsabile della prevenzione, all'adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, ai



relativi aggiornamenti e a tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

L'O.I.V., che sarà coinvolto nella gestione del rischio e nelle relative fasi di aggiornamento della mappatura delle aree di rischio, di analisi valutativa della stessa, di ponderazione del rischio e di individuazione delle misure di contrasto;

Tutti i dipendenti, che in base alle proprie competenze e ruoli sono coinvolti a pieno titolo nelle dinamiche di processo inerenti l'azione amministrativa e pertanto partecipano alla gestione del rischio anche attraverso la condivisione di atteggiamenti e modi di sentire interagendo all'interno dell'organizzazione, dal momento che sono chiamati a segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'UPD-Ufficio Procedimenti Disciplinari (ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001), ovvero i casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241/90; artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento);

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione che sono chiamati ad osservare le misure previste nel presente Piano, oltre al Codice di comportamento di cui l'Amministrazione si doterà definitivamente entro il primo semestre del corrente anno. Non a caso gli stessi sono tenuti a segnalare situazioni di illecito rilevate secondo quanto previsto dall'art. 8 del Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione di cui al D.P.R. n.62/2013;

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), che ha la titolarità del potere disciplinare all'interno della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 - come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 - ed è ripartita, in base alla gravità dell'infrazione commessa, tra il dirigente capo della struttura interessata e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

Il Responsabile dell'U.P.D. opererà, conformemente alle disposizioni in materia, in collaborazione con il Responsabile Anticorruzione.

C. Attività di rischio di corruzione e misure di contrasto.

5) *Valutazione del rischio di corruzione ed individuazione delle attività particolarmente esposte.*

Nella presente sezione, si intendono analizzare le attività realizzate all'interno del CRA ed esposte al rischio corruzione, tenuto conto di quelle già individuate dall'art. 1 della legge anticorruzione ai commi 15 e 16 e dei riscontri pervenuti dai Dirigenti e dai vari Responsabili di Struttura. Verrà anche individuato il livello (o grado) di rischio insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.

Il grado di rischio viene identificato nella tabella seguente in: alto (per brevità "A"), medio (indicato con "M") e basso (individuato con la lettera "B").

Le attività a rischio corruzione sono quelle individuate direttamente dal legislatore, quali:

a) procedimenti amministrativi (L.190/2012, art.1 cc. 15 e 16):

-autorizzazione o concessione;

-scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

-concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

b) bilanci e conti consuntivi (L.190/2012, art.1 c. 15);

c) costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

La legge n. 190/2012 ha, inoltre, previsto che le informazioni relative alle attività su elencate, per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione proprio in virtù degli interessi alla stessa sottesi e, pertanto, sono da intendersi a rischio di corruzione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della PA.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le attività potenzialmente a rischio corruzione che sono state individuate, partendo dalla legge anticorruzione, con la collaborazione dei Dirigenti dei vari Responsabili di Struttura, il grado di rischio e gli attori coinvolti nel processo decisionale.

In tale sede, occorre evidenziare come le attività potenzialmente a rischio relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure concorsuali siano svolte sulla



base di una normativa specifica che prevede a monte una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure.



D. Formazione dei dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione e di illegalità.

6) Procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Uno degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, individuate ai sensi del presente Piano. Nel programma di formazione verranno dettagliati gli argomenti su cui verteranno le attività di formazione, tenuto conto non solo delle proposte dei Dirigenti e dei referenti, ma anche degli indirizzi che verranno forniti dal P.N.A. sulla scorta di quanto previsto dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale citate.

Ad ogni buon conto, possono essere già in questa sede individuate in via generale le tematiche che costituiranno il contenuto minimo (e, in quanto tale, suscettibile di ampliamento e specificazioni) dell'oggetto dell'attività formativa:

- l'etica;
- la responsabilizzazione dei dipendenti;
- i procedimenti amministrativi e il rispetto dei termini di conclusione degli stessi;
- il codice di comportamento e la sua corretta applicazione;
- la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.

Tali percorsi di formazione dovranno, poi, essere orientati in base alla tipologia di attività svolta all'interno del servizio definito a rischio corruzione. In tal senso, il settore degli appalti di forniture e di beni e servizi sarà oggetto di percorsi formativi specifici e strettamente connessi con le misure di prevenzione della corruzione orientati al passaggio dagli acquisti mediante procedure aperte o ristrette ai sistemi CONSIP o MEPA.

In particolare, con riferimento al servizio che si occupa di procedure ad evidenza pubblica, saranno necessari percorsi formativi volti a:

- incentivare l'utilizzo del sistema Consip e del mercato elettronico;



- nell'ipotesi di acquisti di beni e/o servizi, nell'ambito del mercato libero (e sempre nell'ipotesi in cui né la Consip né il MEPA fossero forniti dei prodotti necessari), implementare il sistema delle aste elettroniche che possa consentire di lasciare traccia soprattutto nella fase di presentazione delle offerte evitando il potenziale rischio di manomissioni o alterazioni;
- limitare, per quanto possibile, la presenza delle Ditte all'interno degli uffici (tranne nelle ipotesi di risoluzione delle problematiche inerenti l'esecuzione delle forniture e/o servizi, l'applicazione delle penali, la sottoscrizione dei contratti);
- indirizzare il corretto uso dell'Albo dei fornitori.

I **destinatari** delle attività di formazione sono: Dirigenti, funzionari e dipendenti che svolgono attività nei settori esposti a rischio corruzione, così come individuati nel piano ed in particolare nella **tabella** nella quale sono stati individuati le attività, gli attori coinvolti e il grado di rischio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua, pertanto, il personale da inserire nel programma di formazione (di cui alla L. 190/2012, art. 1, comma 11) sulla base delle indicazioni pervenute dai Dirigenti e dai referenti di Struttura (che verranno successivamente nominati) e in considerazione del grado di rischio attribuito alle attività svolte e del livello di responsabilità.

Potranno essere valutati **percorsi formativi** in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 11).

Ulteriori attività di formazione su tematiche inerenti la responsabilità, la legalità, l'integrità, la trasparenza dell'azione amministrativa negli ambiti in cui è più elevato il



rischio di corruzione o di conflitti di interesse, potranno essere svolte in relazione agli stanziamenti per la formazione appositamente previsti nel bilancio di previsione annuale.

Nel piano di formazione verranno definiti:

- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio corruzione;
- le metodologie formative, distinte in processi di formazione “base” e di formazione “continua” per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio di corruzione;
- il monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con provvedimenti successivi dalla data di approvazione del presente Piano, approverà, previa proposta dei Dirigenti, il Programma di formazione che verrà redatto sulla scorta di quanto innanzi premesso e in considerazione delle indicazioni pervenute dalle Strutture. Il Responsabile definirà l’elenco del personale destinatario dei percorsi formativi e i periodi di svolgimento dei corsi.

E. Interventi organizzativi

7) Interventi organizzativi volti a prevenire il rischio della corruzione.

Al fine di prevenire la corruzione e la illegalità, l’Amministrazione pone in essere una serie di interventi organizzativi, da applicarsi alle attività individuate come a rischio di corruzione e di illegalità. L’adozione di tali interventi in maniera completa, organica e diffusa capillarmente in tutte le strutture di ricerca, consente di realizzare un “modello” di misure di prevenzione della corruzione e della illegalità, tale da garantirne la concreta attuazione e da accrescerne la reale efficacia preventiva.

Tali interventi organizzativi consistono:

- a) nel definire idonee procedure per selezionare e formare i dipendenti che opereranno in settori particolarmente esposti al rischio della corruzione;
- b) nel prevedere la rotazione, in tali settori, dei dirigenti e funzionari e dello svolgimento delle attività a rischio da parte di personale selezionato e formato;



- c) nel prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) nel definire procedure idonee a monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) nel definire procedure che consentono di monitorare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti terzi che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali rapporti di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) nell'individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

I compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure preventive sopra individuate, spettano al Responsabile della prevenzione della corruzione: A tale attività di vigilanza concorrono anche i Referenti del responsabile della Prevenzione della corruzione dislocati nelle strutture di ricerca, individuati ai sensi del presente piano. Il costante raccordo tra il responsabile della prevenzione e i referenti, oltre a garantire l'effettività degli interventi organizzativi sopra descritti, consentirà di attuare in concreto forme interne di controllo dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo.

La violazione di tali misure da parte dei dipendenti del CRA, concretizzando violazione delle regole imposte dal presente piano, costituisce illecito disciplinare.

8) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio della corruzione.

La lett. b) del comma 9 della Legge n. 190/2012 contempla l'adozione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione. Il CRA, nell'ambito della propria articolazione, adotta a tutti i livelli le seguenti soluzioni organizzative:

a) Prevenzione e controllo di situazione di conflitto di interessi

- I. Ai sensi di quanto disposto del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale ai Dirigenti e/o ai Direttori dei Centri e delle Unità di Ricerca. Ove la situazione di conflitto, anche potenziale, si configuri in capo ai Dirigenti e/o ai Direttori dei Centri e delle Unità, la segnalazione andrà rivolta al Dirigente Generale preposto alla Direzione Centrale Attività Giuridiche, che riferirà in merito al Direttore Generale. Nel caso in cui interessato alla situazione di conflitto sia un Dirigente generale o il Direttore Generale, la segnalazione andrà rivolta all'Organo di indirizzo politico-amministrativo. Con cadenza periodica, comunque non superiore ad un semestre, i destinatari di segnalazione di conflitto d'interesse informano dettagliatamente il Responsabile della Prevenzione circa le fattispecie verificatesi e le soluzioni adottate.
- II. Il CRA, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dei commi 7 e 9 art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.
- III. Si procede, altresì, a "monitorare" i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione". A tal fine, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e benefici economici, al momento della sottoscrizione dei primi e dell'accettazione dei secondi dovranno sottoscrivere

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 in cui attestino l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con Dirigenti o Direttori di Centri ed Unità di Ricerca o con titolari di posizioni di responsabilità all'interno del CRA. Sulla base di tali dichiarazioni, i centri di responsabilità competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono ad effettuare controlli a campione, attraverso controlli incrociati con l'anagrafe civile o l'Agenzia delle entrate.

b) prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

- I. Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165 /2001, introdotto dal comma 46 dell'art. 1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:
 - far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
- II. A tal fine, contestualmente all'accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra individuati, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

c) incompatibilità/inconferibilità

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 concernente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale che:

- lo svolgimento di determinate attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati e quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.

In particolare, i Capi III e IV del citato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi previsti con riferimento a due diverse ipotesi:

- 1) incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
- 2) incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

In base al combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18.

Sempre nell'ottica di prevenzione della corruzione, il suddetto Decreto disciplina altresì le cause di incompatibilità specifica per i titolari degli incarichi dirigenziali ed assimilati.

All'atto del conferimento dell'incarico, annualmente le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste ai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013 nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati.

L'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità, in base al combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione, avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se invece la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del rapporto, il Responsabile delle prevenzione deve effettuare una

contestazione all'interessato e la medesima deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013).

Nel caso specifico dell'Amministrazione sono state acquisite le previste dichiarazioni che sono state pubblicate sul sito *web* del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura nella sezione "Amministrazione Trasparente".

d) monitoraggio dei rapporti tra il CRA e soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio

- I. Al fine di monitorare i rapporti tra il CRA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti a redigere e sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione/accettazione degli stessi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000 con cui attestino l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del CRA.

e) obblighi di informazione

- I. I Dirigenti e tutto il personale dipendente che opera nei settori individuati come a rischio corruzione devono fornire tutte le informazioni necessarie al Responsabile al fine di permettergli di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.
- II. I dati forniti vengono trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012.
- III. Eventuali portatori di interesse possono rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione per effettuare segnalazioni non anonime, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite PEC o attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale del CRA.

f) Protocolli di legalità

- I. Il CRA, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, prevede nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.

8.1 Il codice di comportamento dell'Ente.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede l'adozione del codice di comportamento tra gli strumenti da considerarsi quale modalità preventiva e deterrente dei fenomeni di corruzione, ritenuto di fondamentale importanza ai fini di un corretto indirizzo dell'azione amministrativa e dei comportamenti degli operatori pubblici nell'osservanza dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 1, comma 44 della legge n. 190/2012) sussiste in capo alle amministrazioni l'obbligo di dotarsi di un proprio codice di comportamento che, oltre a contenere prescrizioni di carattere generale, disciplini anche ipotesi di comportamenti specifici in relazione a ben determinate funzioni, per le quali è considerata più l'incidenza del rischio di corruzione.

Questa misura viene inquadrata dalla Legge n. 190 tra quelle più incisive finalizzate a contrastare e reprimere la corruzione e la illegalità nella pubblica amministrazione.

Il codice infatti, unitamente agli obblighi di trasparenza nell'organizzazione interna e nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali, alla nuova disciplina sulle incompatibilità, concorre a definire in modo organico ed integrato un complesso di condotte non più finalizzate solo ad assicurare la qualità dei servizi resi dalle Amministrazioni ai cittadini, ma destinate soprattutto a prevenire i fenomeni di corruzione e a garantire i principi e i doveri costituzionali su citati.

La legge n. 190/2012, al fine di rafforzare la cogenza delle norme dei codici di comportamento, ha espressamente sancito (nell'art. 1, comma 44) che "la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare".



Il rafforzamento del sistema sanzionatorio previsto nel novellato art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, rilevante in primo luogo sotto il profilo disciplinare, ma soprattutto ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile (ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti), era già stato anticipato dalla previsione, nel D.Lgs. n. 160/2009, della forma più grave di sanzione disciplinare, quella del licenziamento, nell'ipotesi di scarso rendimento dovuto alla reiterata violazione (nell'arco di due anni) degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che sostituisce il codice di comportamento approvato con D.M. 28 novembre 2000, è stato emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013.

In tale provvedimento è stata prevista una "specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati secondo le funzioni attribuite".

Ulteriore novità del nuovo Codice è l'estensione soggettiva di applicabilità delle sue norme, riferite non solo a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, ai titolari di organi o incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Ai sensi del comma 5 del predetto art. 54 ciascuna pubblica amministrazione ha l'obbligo di definire un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice generale.

Sia per la procedura di adozione, che per i contenuti specifici, sono state osservate le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione ex CIVIT, approvate con delibera n. 75/2013.

Nella fase dell'elaborazione del testo del Codice del CRA, sono state riprese le disposizioni contenute nel Codice generale, individuando, le particolarità dell'Ente e delle sue articolazioni periferiche, le tipologie di personale impiegato e le attività di ricerca e sperimentazione che vi si svolgono.

In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 5, art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Ente "con procedura aperta alla partecipazione", ha coinvolto gli *stakeholders*, ovvero, tutti i portatori di interessi.



La bozza del Codice di comportamento dei dipendenti è stata pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa, con nota prot. n. 0008389 del 17 febbraio 2014 alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Ente, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG, a tutti i dipendenti e assimilati.

La stessa bozza è stata altresì trasmessa all'Organismo Indipendente di valutazione (OIV), in vista del parere obbligatorio che detto organismo è chiamato ad emettere ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgd. n. 165 del 2001, nell'ambito dell'adozione del codice.

Nell'ambito della procedura di partecipazione, il Gruppo Direttori Centri ha inviato le proprie osservazioni, alcune proposte migliorative riguardanti in particolare i ricercatori ed i tecnologi.

Nella fase di adozione del Codice, con nota prot. n. 0046718 del 22.07.2014, l'OIV ha espresso parere favorevole previa verifica di conformità dello stesso alla deliberazione dell'ANAC n. 75/2013.

Come inoltre stabilito nelle "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001) di cui alla delibera ANAC n. 75/2013 il Codice è stato inviato alla predetta Autorità unitamente alla relazione illustrativa.

Il Codice interno dell'Ente infine, è stato ampiamente divulgato tra il personale e pubblicato sul sito istituzionale.

9) Procedure per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

I dirigenti e i Direttori dei Centri ed Unità di ricerca attestano l'esito del monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedurali. Tale attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:

- verifica della sussistenza di illeciti connessi al ritardo;
- attestazione omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.



I risultati di tale monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del CRA.

I dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Dirigente o al Direttore del Centro/Unità il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, Dirigenti e Referenti del Responsabile della prevenzione devono riferire tempestivamente su ogni elemento che richieda la necessità di immediati interventi.

Dirigenti e Referenti del Responsabile della prevenzione, ognuno per la struttura di ricerca cui sono stati preposti, attuano altresì il più ampio coinvolgimento dei dipendenti nell'attività di analisi e di valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio, così da garantire la realizzazione di un flusso informativo verso il Responsabile della prevenzione quanto più diffuso e capillare possibile e assicurare il raggiungimento completo delle finalità del presente piano.

Al fine di assicurare l'effettività delle procedure innanzi descritte, il Responsabile della prevenzione ha facoltà di monitorare direttamente il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, trasmettendo richiesta motivata al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire tempestivamente una risposta scritta d'intesa col Dirigente o Direttore di Centro/Unità di riferimento.

10) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici.

Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1) integra le leggi e regolamenti del CRA che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari, di modo che restano così abrogate le disposizioni con essa incompatibili.

11) Rotazione dei dirigenti e dei funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte al rischio, assicurando che siano mantenute le necessarie competenze e la continuità e coerenza degli indirizzi.

L'obbligo di rotazione è comunque escluso nel caso di presidio di attività altamente specializzate o che richiedono il possesso di specifica abilitazione professionale.

12) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

L'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, garantisce la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, prevedendo le seguenti misure a tutela:

- non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente è segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- la denuncia è sottratta al diritto di accesso agli atti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila affinché le misure di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

Relativamente alla procedura che verrà attivata, si precisa che l'Amministrazione avrà cura di dotarsi al proprio interno di canali differenziati e riservati (*front office e casella di posta dedicata* da attivare entro il primo quadrimestre di attuazione del Piano) per ricevere segnalazioni e la cui gestione sarà affidata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Verrà predisposto un apposito modello per ricevere le informazioni utili per risalire agli autori della condotta illecita ed alle circostanze del fatto.

In conformità al dettato normativo, vigeranno obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta la responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

Le segnalazioni, in particolare, saranno indirizzate al Responsabile della prevenzione ed all'UPD, che a seguito di tale passaggio, dovranno assumere le adeguate iniziative del caso.

13) Procedure per monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, comma 1, lett. a), III, ciascun Dirigente, Direttore di Centro o Unità o dipendente del CRA che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con il CRA o con le sue articolazioni territoriali contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo promuove la tempestiva individuazione di altro soggetto responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale.

14) Ulteriori obblighi di trasparenza.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza costituisce "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150" e viene assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale delle informazioni che di seguito si elencano:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi (L.190/2012, art.1 c. 15), secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, con particolare riferimento (L.190/2012, art.1 c. 16), ai procedimenti di:
 - autorizzazione o concessione;

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'amministrazione trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica nel proprio sito web;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.150/2009;
- bilanci e conti consuntivi (L.190/2012, art. 1 c. 15);
- informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione (L.190/2012, art.1 c. 15);
- almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti che lo riguardano (L.190/2012, art.1 c. 29). L'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata - PEC attiva del CRA sono consultabili nell'home page del sito istituzionale, nell'apposito spazio identificato dall'etichetta PEC e nella

sezione Trasparenza, valutazione e merito, nella categoria dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti;

- o esiti del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (L.190/2012, art.1 c. 28).

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata altresì attraverso la pubblicazione, nella sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale, dei dati previsti dal Programma triennale della trasparenza ed integrità 2014-2016.

14.1 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2016.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 costituisce l'aggiornamento del precedente Programma relativo agli anni 2011-2013 e recepisce la delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" con la quale l'ANAC (già CIVIT) ha inteso coordinare i contenuti del Programma triennale della trasparenza con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Nell'ambito del Piano per la trasparenza sono state trattate alcune misure di carattere trasversale (Informatizzazione dei processi, Accesso telematico ai dati, Monitoraggio sul rispetto dei termini).

Al momento della stesura dell'attuale documento, il Programma è stato inoltrato al Consiglio Nazionale dei Consumatori degli Utenti ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

15) Monitoraggio ed aggiornamento del Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua il monitoraggio del Piano, verificandone con cadenza almeno semestrale l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento nel caso vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Amministrazione.



Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p. 30), il Responsabile della prevenzione della corruzione redige una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e i risultati conseguiti, basata anche sui rendiconti presentati dai dirigenti sulle misure poste in essere e sui risultati realizzati in esecuzione del Piano stesso.

La Relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, entro il 31 dicembre di ogni anno, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione" e trasmessa all'Autorità in formato non scannerizzato per permettere l'elaborazione dei dati.

L'aggiornamento del Piano costituisce adempimento fisiologico, dovuto all'arco temporale triennale di vigenza dello stesso ed alla necessità di procedere ad uno scorrimento annuale dello stesso, secondo una metodologia di implementazione graduale e progressiva, provvedendo alla registrazione di ogni significativa variazione e/o scostamento rispetto all'impianto originale rappresentato al momento dell'elaborazione del Piano.

15.1 Adeguamento del piano.

Il presente Piano verrà adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con il Piano Nazionale Anticorruzione.